

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI**Residenza fiscale estera**

Possono accedere alla voluntary i soggetti che hanno cittadinanza e residenza estera ma che di fatto vivono in Italia? Si tratta di quei soggetti che di fatto secondo i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia dettati dall'articolo 2 del dpr n. 917/1986 (Tuir) potrebbero essere considerati ivi residenti?

O.F.

Risponde Stefano Loconte

Sì, possono accedere alla procedura di voluntary disclosure le persone fisiche che, pur avendo la cittadinanza e la residenza estera, sono tenute all'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, e, quindi, che si qualificano fiscalmente residenti in Italia.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Tuir, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente; b) hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile (luogo ove ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi); c) hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale).

Si tratta, dunque, di tre condizioni tra di loro alternative: è sufficiente soddisfare almeno uno dei tre requisiti sopra elencati per 183 giorni, anche non consecutivi, per essere considerati fiscalmente residenti in Italia. È sufficiente avere la residenza fiscale in Italia anche in uno solo degli anni accertabili per poter accedere alla Vd internazionale, limitatamente agli anni in cui il contribuente si qualificava fiscalmente residente in Italia.

In fine, possono aderirvi anche coloro che, pur essendo iscritti all'Aire, sono considerati fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, a causa della presunzione di cui all'art. 2, comma 2-bis del Tuir, ossia tutti quei cittadini italiani trasferiti in Stati aventi regimi fiscali privilegiati.

In conclusione, ai sensi della normativa fiscale italiana, a nulla rileva la cittadinanza e la residenza civile, poiché l'unico requisito che fa scattare l'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi e, quindi, conseguentemente, permette l'accesso alla procedura di voluntary disclosure, è la residenza fiscale in Italia.

I tasselli del puzzle

Cosa succede se un contribuente ha tutta la documentazione, ma nella stessa manca la visione di uno o due aspetti, per esempio la chiarezza su un paio di incassi?

N.P.

Risponde Stefano Loconte

Ai fini della definizione della procedura di collaborazione volontaria il contribuente dovrà informare l'Amministrazione di tutti gli investimenti e tutte le attività costituite o detenute all'estero.

Il contribuente dovrà quindi fornire tutti i documenti e le informazioni relative agli investimenti e le attività finanziarie estere.

La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, introduce inoltre, una specifica ipotesi di reato: il soggetto che esibisce o trasmette atti o documenti falsi,

anche solo in parte, o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero sarà punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il contribuente, dunque, per aderire alla voluntary disclosure dovrà obbligatoriamente produrre tutti i documenti sopracitati, pena il rischio di inficiare la procedura (oltre all'emanazione di sanzioni amministrative e penali).

Nel caso di specie, laddove il contribuente che ha fornito tutta la documentazione non fosse in grado di chiarire alcune movimentazioni, potrebbe condurre l'Ufficio a operare ricostruzioni induttive dei redditi.

Sarebbe auspicabile che l'Amministrazione dimostrasse una certa tolleranza in merito alla reperibilità dei documenti.

Gli anni all'estero

Caso di soggetto residente fiscale in Italia, poi Aire, poi di nuovo in Italia. Gli anni in cui era residente Aire extra Ue sono quindi esclusi da voluntary disclosure perché fuori dagli obblighi dichiarativi in Italia?

U.F.

Risponde Stefano Loconte

È esatto. Aderendo alla voluntary disclosure, infatti, è possibile regolarizzare tutti gli investimenti e tutte le attività finanziarie detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale.

Ora, la normativa fiscale italiana prevede che il quadro RW deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in un determinato periodo d'imposta, che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

Qualora, al contrario, un individuo venga ritenuto fiscalmente non residente in Italia, per quei periodi di imposta non è tenuto alla compilazione del Quadro RW nella sua dichiarazione dei redditi, dovendo dichiarare in Italia solamente eventuali redditi di fonte italiana.

Pertanto, in relazione al quesito posto, il contribuente che si è qualificato, secondo la normativa fiscale italiana (l'iscrizione all'Aire non è sufficiente per qualificarsi fiscalmente non residenti!), fiscalmente non residente in Italia per un determinato periodo d'imposta non sarà tenuto a dichiarare i suoi investimenti all'estero in relazione a quel periodo d'imposta, dovendo assolvere agli obblighi dichiarativi e tributari solamente per i periodi in cui ha mantenuto la residenza fiscale in Italia.

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

